

Accesso di partecipante a concorso pubblico ai nominativi e a tutti i dati in atti, compresi i curricula e gli indirizzi di residenza, dei concorrenti risultati vincitori

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, richiesta formale di visione ed estrazione di copia, mediante invio via pec, della documentazione relativa al Concorso, per titoli ed esami, a 6 posti di funzionario in prova, nel ruolo della carriera, indetto dall'Autorità ed al quale egli aveva partecipato, *“con particolare riferimento ai nominativi e a tutti i dati in atti, compresi i curricula e agli indirizzi di residenza, dei concorrenti risultati vincitori del concorso”*.

Il ricorrente qualificava l'istanza come proposta sia ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico), sia quale istanza di accesso ai sensi della legge 241/90.

L'Amministrazione, qualificando la domanda, in via assorbente, come un'istanza di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 241/90, la accoglieva in parte procedendo all'ostensione dei seguenti documenti:

- 1) *copia dei verbali della Commissione d'esame n. 14 del 15 marzo 2018 e n. 15 del 16 marzo 2018, relativamente alle prove orali e alla graduatoria di merito dei candidati dichiarati vincitori;*
- 2) *copia delle domande di partecipazione al concorso presentate dai 5 candidati risultati vincitori.*

L'AGCM precisava che le suddette domande di partecipazione al concorso, relative ai vincitori, erano state “oscurate” nelle parti che si riferivano ad alcuni dei dati personali sensibili, in relazione ai quali l'interesse alla riservatezza dei candidati era stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse dell'accedente.

Avverso il diniego parziale di accesso il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha presentato una memoria in cui rileva che, successivamente al ricorso ha provveduto a fornire all'istante anche gli indirizzi di residenza dei concorrenti vincitori con ciò dando soddisfazione all'interesse conoscitivo dell'istante.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza attesa la qualificazione dell'istanza di accesso del ricorrente operata anche dall'Autorità come proposta ai sensi della legge 241/90, osserva quanto segue.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione dell'istante alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In relazione all'oscuramento di taluni dati personali, non meglio precisati, operato dall'Amministrazione, ai fini della tutela di ragioni afferenti alla tutela della riservatezza del singolo candidato, la Commissione conferma, in generale, il proprio orientamento in base al quale tale esigenza non appare essere prevalente dal momento che i partecipanti ad un concorso, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

A tale regola generale fanno eccezione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) della legge 241/90 i documenti contenenti *“informazioni di carattere psicoattitudinale”* per i quali il diritto di accesso è escluso anche *“d) nei procedimenti selettivi”*.

Inoltre, sempre sulla base dell'art. 24, comma 7 della legge 241/90 nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito *“nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e comunque su qualunque altro interesse e *“lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso”*(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692).

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da accogliere con riferimento a tutti i documenti della procedura concorsuale, ivi compresi i dati personali comuni degli altri candidati, mentre il ricorso va respinto in relazione ad eventuali dati sensibili, giudiziari o c.d. supersensibili, in quanto l'istante non ha, allo stato, neppure manifestato l'esistenza di un interesse difensivo indispensabile da contemperare, nel senso sopra precisato, limitandosi a rappresentare la necessità di *“notifica del ricorso giurisdizionale ai controinteressati”*.

Tuttavia, tenuto conto della memoria depositata dall'Autorità ed acquisita dalla Segreteria della Commissione in data 5/6/2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente

alla parte dell'accesso riguardante gli indirizzi di residenza dei concorrenti vincitori, che l'Autorità stessa deduce di aver reso disponibili al ricorrente successivamente al ricorso.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione agli indirizzi di residenza degli altri concorrenti e rigettandolo nel resto.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 giugno 2018)